

STATUTO "CIRCOLO 14 FEBBRAIO A.P.S."

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

E' costituita l'Associazione Promozione Sociale (A.P.S.), ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, denominata "Circolo 14 Febbraio A.P.S.", d'ora innanzi "Associazione". L'Associazione si ispira alla Società Operaia di Mutuo Soccorso "14 Febbraio" fondata nel 1877 nei cui principi si riconosce: centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile. Lo Statuto è orientato a favorire la partecipazione degli Associati alla organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede in Ancona. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'assemblea dei soci, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui in particolare organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Articolo 4 - Oggetto

L'Associazione ha per oggetto la promozione, organizzazione e la gestione di attività culturali, sportive dilettantistiche, turistiche, artistiche e ricreative.

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse, siano, rispetto alle stesse, secondarie e strumentali. Spetta al Consiglio Direttivo individuare tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse nel rispetto di criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle relative disposizioni attuative.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti (art. 16 CTS) e di lavoratori volontari (Art. 17 CTS).

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Articolo 6 - Durata

La durata della associazione è illimitata.



TITOLO II - Associati

Articolo 7 - Definizione di Associato

Sono membri dell'Associazione i soggetti che, secondo lo Statuto e la Norma Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Articolo 8 - Pluralità degli Associati

L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 9 - Diritti e obblighi degli Associati

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Il socio ha diritto a:

- a) frequentare i locali dell'associazione;
- b) partecipare a tutte le manifestazioni e/o iniziative promosse dall'associazione;
- c) partecipare alle assemblee per discutere e deliberare sulle questioni riguardanti l'associazione, le modifiche allo statuto sociale nonché integrazioni e/o modifiche al regolamento interno;
- d) eleggere ed essere eletto componente di un organo statutario;
- e) discutere ad approvare i rendiconti;
- f) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo;

Non hanno diritto di voto i minori, i soci sottoposti a provvedimenti disciplinari, i soci iscritti al Libro dei soci da meno di tre mesi, i soci che non abbiano versato la quota annuale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.


La qualifica di socio si perde per:

- a) mancato pagamento della quota sociale;
- b) espulsione e /o radiazione;
- c) dimissioni che dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo (art.11 Statuto)
- d) decesso.
- e) scioglimento dell'associazione;
- f) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio direttivo (art. 12 Statuto).

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei soci mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione e/o radiazione (art.12 Statuto)

Il socio è tenuto a:

- a) rispettare lo statuto, il Regolamento Interno allegato allo statuto, le delibere degli organi statutari;
- b) versare entro le scadenze stabilite le quote sociali decise dal Consiglio direttivo;
- c) mantenere una condotta civile e morale irreprensibile durante la frequenza dei locali dell'associazione avendo anche cura di utilizzare correttamente le strutture e le attrezzature a disposizione; in caso di dolo gli eventuali danni materiali alle strutture, locali e/o attrezzature dovranno essere risarciti;
- d) non appropriarsi indebitamente dei fondi sociali comunque pervenuti all'associazione, di atti e /o documenti di proprietà dell'associazione;

- 
- e) rispettare la riservatezza anche per il contenuto degli atti e dei documenti del Circolo evitandone anche la divulgazione;
 - f) non provocare disordini - anche gravi - durante lo svolgimento delle assemblee;
 - g) rimettere la soluzione di eventuali controversie interne al giudizio del Consiglio direttivo in prima istanza.

Artico 10 - Ammissione degli Associati

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35, comma 1, del Codice Terzo Settore (sette persone fisiche).

Chiunque può divenire Associato, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, di sesso, di cittadinanza e/o di professione, se condivide le finalità dell'Associazione e si impegna ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile.

Il minore, compreso tra il quattordicesimo ed il diciottesimo anno di età, potrà assumere, previo consenso scritto di un genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, il titolo di Associato, ma non godrà del diritto di voto nelle assemblee.

All'aspirante Associato è richiesta l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

L'aspirante Associato deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando i propri dati anagrafici, accettazione espressa di accettare le norme contenute nel presente Statuto Sociale, le disposizioni del Regolamento interno e le Normative Applicabili nonché di attenersi alle deliberazioni del Consiglio direttivo e degli Organi di Controllo.

Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla data di presentazione, esaminerà la domanda di ammissione, verificando che l'aspirante Associato sia in possesso dei requisiti richiesti dai precedenti commi del presente articolo e delibererà sulla stessa.

Se, entro il decimo giorno dalla scadenza del termine di trenta giorni, il Consiglio Direttivo non comunica all'aspirante Associato l'esito della delibera, la domanda si intende accettata.

In presenza di domanda accettata, la qualifica di Associato diventerà effettiva, con annotazione nel Libro dei Soci, dalla data di ricevimento da parte dell'Associato dell'avvenuta accettazione. L'Associato dovrà provvedere al versamento della quota sociale con contestuale rilascio della tessera sociale. Il versamento effettuato all'atto di una nuova iscrizione, e/o del rinnovo annuale, comprende: a) il costo della tessera relativa all'associazione nazionale alla quale il "Circolo 14 Febbraio APS", tempo per tempo, aderisce; b) l'importo della quota sociale stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. La temporaneità della partecipazione alla vita associativa non riduce il costo della tessera il cui importo da versare è sempre uguale alla quota annuale anche se il periodo di partecipazione è inferiore all'anno. Non si dà adito, in nessun caso, alla restituzione della quota sociale.

La domanda respinta dovrà essere comunicata, adeguatamente motivata, all'interessato il quale potrà fare ricorso al Collegio dei Revisori che delibererà entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso stesso.

Articolo 11 - Recesso dell'Associato

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. La dichiarazione di

recesso può non riportare la motivazione del recesso stesso. La comunicazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata ovvero con posta elettronica certificata. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12 - Esclusione dell'Associato

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

Qualora l'Associato sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La delibera di esclusione, recante le motivazioni della decisione, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato e far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale.

Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

- a) Il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

La decisione di espulsione comunicata dal Collegio Arbitrale all'Associato è inappellabile.

L'Associato, del quale sia stata deliberata l'esclusione, è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata e sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Articolo 13 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato; nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

TITOLO III – Patrimonio ed entrate

Articolo 14 - Patrimonio iniziale

Il Patrimonio sociale è indivisibile ed utilizzabile esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili di proprietà;
- b) quote sociali di pertinenza;
- c) contributi, erogazioni liberali e/o lasciti;
- d) eccedenze esercizi precedenti anche accantonate a riserva
- e) quote di partecipazione in investimenti finanziari non speculativi.

Il finanziamento dell'associazione deriverà da quanto il patrimonio, di cui al comma precedente, produrrà in termini di risorse unitamente ad entrate non sopra specificate.

Il Patrimonio dell'Associazione è valorizzato dalle risorse che il bilancio di esercizio esprimerà al 31 dicembre 2020.

Artico 15 - Quota Annuale

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (normalmente annuale).

Il Consiglio Direttivo disciplina l'entità della Quota Annuale, la modalità del versamento e le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale e l'eventuale esclusione dell'Associato moroso.

Articolo 16 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale attraverso lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Articolo 17 - Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Articolo 18 - Salvaguardia del patrimonio

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare parte del patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19 - Divieto di distribuzione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 20 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt.2447-bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO IV – Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 21 - Organi

Sono organi dell'Associazione (d'ora in avanti "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Segretario del Consiglio Direttivo;
- e) Il Tesoriere;
- f) L'Organo di Controllo, qualora sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea.

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea degli Associati

Articolo 22 - Principi generali

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.


L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 23 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo Statuto;

- 
- f) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- g) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- h) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 24 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno tre Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea si svolge, di regola, nella sede dell'Associazione e comunque nel territorio della Provincia di Ancona.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso esposto nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

Articolo 25 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza da qualsiasi associato.

Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 26 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà degli Associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni Associato ha diritto a un voto e non può conferire delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Articolo 27 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- d) approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- f) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 28 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di cinque ad un massimo di sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

I Consiglieri devono essere persone fisiche che abbiano la qualifica di Associato.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non può essere nominato alla carica di Consigliere la persona che non abbia onorabilità, professionalità e indipendenza da condizionamenti esterni.

Articolo 29 - Gratuità dell'incarico

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 30 - Durata della carica

Il Consiglio Direttivo dura in carica per due esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al secondo esercizio di durata della carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 31 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri ovvero dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spediti almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 32 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro trenta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 33 - Responsabilità dei Consiglieri

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'articolo 28, CTS CHE RECITA:

"Gli Amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 34 - Comitato esecutivo

Il comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri quattro Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 35 - Presidente e Vice Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità e l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario ed opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo;

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 36 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzante è affidata ad un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Articolo 37 - Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 38 - Composizione dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è formato secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo, con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali, oppure
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno una dei Controllori Supplenti devono appartenere ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali, oppure
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel registro dei Revisori Legali.

Articolo 39 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Non possono essere eletti alla carica di Componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualifica di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, all'ordine dei

Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tale predette loro qualità.

Articolo 40 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo dura in carica per due esercizi e scade in coincidenza con L'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio di durata della carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 41 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5 - 6 - 7 - 8 del Codice Terzo Settore;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice Terzo Settore;
- g) può in qualsiasi momento procedere, così come possono procedere individualmente i singoli membri del l'Organo di Controllo, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 42 - Compenso dell'Organo di Controllo

La carica di membro dell'Organo di Controllo è gratuita.

Articolo 43 - Esercizio della funzione di revisione legale

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 44 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice Terzo Settore: "i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392 – 2393 – 2393 bis -2394 – 2394 bis – 2395 – 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 in quanto compatibili".

TITOLO V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 45 - Esercizi associativi

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 46 - Bilancio d'esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile: articolo 13 ed articolo 48, terzo comma, del Codice Terzo Settore.

Articolo 47 - Bilancio sociale

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 48 - Scritture contabili

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile: articolo 13 Codice Terzo Settore.

Articolo 49 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati
- b) il Registro dei Volontari
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo
- e) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copia: articolo 17 del Codice Terzo Settore.

Il Libro degli Associati ed il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie di essi.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dell'Organo di Controllo. Gli Associati ed i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO VI – Estinzione e Scioglimento

Articolo 50 - Devoluzione del Patrimonio

Ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice Terzo Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – Arbitrato e Norme di rinvio

Articolo 51 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve

essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato regolare.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella provincia ove l'Associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Articolo 52 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile, il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Statuto approvato in data 31 ottobre 2020 dall'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, del "Circolo 14 Febbraio".